

STATUTO
GISE - Società Italiana di Cardiologia Invasiva
(approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci Bologna, 23 settembre 2008)

TITOLO I

Denominazione, Sede, Scopo

Articolo 1- Denominazione

È costituita un'Associazione denominata "Gise - Società Italiana di Cardiologia Invasiva"

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione riunisce coloro che, in ragione della loro attività assistenziale, didattica e di ricerca, si dedicano allo studio ed allo sviluppo culturale ed operativo dell'Emodinamica e della Cardiologia Interventistica. L'attività dell'Associazione è rivolta prevalentemente alla promozione degli aspetti scientifici, culturali, tecnico-organizzativi e normativi del settore ed alla realizzazione di studi clinici, congressi, corsi, pubblicazioni, aggiornamenti normativi e contatti con le istituzioni.

L'Associazione, in particolare, opera per:

- 1.un'efficace standardizzazione dei metodi di indagine, per il loro continuo perfezionamento, per il controllo della loro affidabilità, per l'omogeneità della definizione e dell'interpretazione dei risultati;
2. convalidare il valore diagnostico delle indagini emodinamiche e promuovere l'impiego delle procedure interventistiche nel trattamento delle affezioni cardiache e vascolari;
- 3.fornire e sviluppare una continua informazione ed una costante attività di aggiornamento professionale e di formazione nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;
- 4.promuovere l'integrazione scientifica ed organizzativa fra gli operatori delle varie articolazioni professionali;
- 5.incentivare e favorire il miglioramento delle esperienze e delle possibilità di lavoro dei giovani impegnati presso Centri e Laboratori;
- 6.promuovere, anche attraverso altre organizzazioni, azioni volte a realizzare gli scopi dell'Associazione;
- 7.eseguire indagini conoscitive aventi come scopo la raccolta degli elementi atti a contribuire alla pianificazione delle strutture emodinamiche in Italia, anche mediante collaborazioni con i competenti organi nazionali e regionali;
- 8.promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate nonché rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
- 9.favorire l'elaborazione di linee-guida di ricerca e di applicazione clinica nonché dei criteri di valutazione in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana delle società Medico Scientifiche (F.I.S.M.).

Ai sensi del Decreto Ministro della Salute del 31 maggio 2004 sono espressamente escluse finalità di tipo sindacale ed è vietato l'esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali ad eccezione di quelle relative all'attività di formazione continua che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture all'uopo organizzate. Qualora oltre all'autofinanziamento e ai contributi degli associati e/o enti

pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

Al fine di raggiungere i propri scopi l'Associazione potrà realizzare tutte le attività strumentali, connesse, accessorie o comunque ritenute utili collaborando anche con il Ministero della Salute, le Regioni, le aziende sanitarie, gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche. Essa potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altri enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell'amministrazione del proprio patrimonio.

L'Associazione non ha fine di lucro, né può darsi luogo, in alcun modo, alla distribuzione di avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 3 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

Articolo 4 - Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II Soci

Articolo 5 - Categorie di Soci

I Soci dell'Associazione sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Aggregati, Soci Sostenitori e Soci Onorari. Sono ammessi in qualità di Socio senza limitazioni coloro che soddisfino i requisiti esposti nello Statuto e nel regolamento, senza discriminazioni personali o relative al luogo di lavoro, compresi quelli la cui mancanza determinerebbe per i Soci l'esclusione dall'Associazione.

Articolo 6 - Soci Ordinari

Possono essere Soci Ordinari i Medici che si dedicano in modo esclusivo o prevalente agli studi Emodinamici ed alla Cardiologia Interventistica, ovvero che in ragione della loro attività assistenziale, didattica e/o di ricerca siano comunque attivamente interessati alla materia e che soddisfino i requisiti esposti nel regolamento.

E' necessario per l'ammissione l'età di trent'anni o il possesso del titolo della Scuola di Specializzazione in Cardiologia.

Articolo 7- Soci Aggregati

Possono essere ammessi al GISE in qualità di Soci Aggregati e senza diritto di voto in Assemblea coloro che, facenti parte del personale tecnico e infermieristico, lavorano nei Laboratori di Emodinamica. Con la medesima qualifica possono altresì venire ammesse

altre figure professionali che svolgano attività non commerciali in stretto collegamento con i Laboratori di Emodinamica. I Soci Aggregati esprimono un loro rappresentante che entra a far parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Domanda di ammissione degli Ordinari e degli Aggregati

Nella prima riunione utile il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza nell'aspirante Socio dei requisiti di cui sopra e di cui al Regolamento allegato allo Statuto e la conformità della domanda di ammissione a quanto richiesto dallo stesso Regolamento, procede all'accettazione della domanda stessa, dandone all'interessato tempestiva comunicazione entro e non oltre il mese successivo.

Articolo 9 - Soci Sostenitori

Possono essere ammessi in qualità di Soci Sostenitori persone fisiche o giuridiche che intendono sostenere culturalmente e finanziariamente le attività dell'Associazione. La domanda per l'ammissione è presentata al Consiglio Direttivo, che decide sull'accettazione della stessa, salvo successiva ratifica dell'Assemblea.

Articolo 10 - Socio Onorario

Possono essere ammessi in qualità di Soci Onorari coloro che si sono distinti per prestigio e contributi scientifici nel campo della cardiologia invasiva, sia a livello nazionale che a livello internazionale. La nomina è fatta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, ed è subordinata all'accettazione del candidato. Per ogni mandato di due anni, il Consiglio Direttivo non può proporre più di un Socio Onorario.

Il Socio Onorario gode dei medesimi diritti del Socio Ordinario ma non è tenuto al versamento della quota annuale di iscrizione e non può essere eletto nel Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Pubblicità dell'ammissione

L'ammissione di tutti i soci (Ordinari, Aggregati, Sostenitori ed Onorari) viene comunicata mediante pubblicazione sull'organo ufficiale del GISE.

Articolo 12 - Obblighi dei Soci

La qualità di Socio comporta l'obbligo di osservare lo Statuto e tutti i patti e condizioni ivi contenuti, nonché - fatto salvo quanto disposto per i Soci Onorari - l'obbligo di corrispondere alla dovuta scadenza la quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo o qualsiasi altro contributo, anche straordinario, che l'Assemblea abbia determinato per l'anno.

Articolo 13 - Perdita della qualità di Socio

Decade dalla qualità di Socio colui che, non in regola con le quote associative annuali o con i contributi anche straordinari e dopo due anni consecutivi di mancato pagamento, non adempia al versamento nel termine assegnatogli in via ultimativa dal Consiglio Direttivo, con avviso da inviare a mezzo di lettera raccomandata.

Perde inoltre la propria qualifica di Socio colui che risulti definitivamente condannato per reati che, a giudizio motivato del Consiglio Direttivo, possano risultare lesivi dell'immagine della stessa Associazione; nonché colui che il Consiglio Direttivo, con giudizio motivato, dichiara decaduto, perché inadempiente agli obblighi che gli derivano dall'appartenenza al GISE.

Il giudizio del Consiglio Direttivo deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata, da parte del Presidente, al Socio, affinché lo stesso possa presentare un eventuale ricorso, ed al Collegio dei Probiviri, chiamato a decidere sullo stesso ricorso.

TITOLO III Organi dell'Associazione

Articolo 14 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1.l'Assemblea generale dei Soci;
- 2.il Consiglio Direttivo;
- 3.il Collegio dei Probiviri;
- 4.il Collegio dei Revisori.

Per la copertura delle cariche sociali non è previsto alcuna retribuzione.

Articolo 15- Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- 1.stabilisce le linee di indirizzo per l'attività dell'Associazione, che verranno poi realizzate dal Consiglio Direttivo.
- 2.nomina tra i suoi membri, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- 3.nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4.approva o respinge il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario e la determinazione delle quote annuali fissate dal Consiglio Direttivo ed autorizza le spese straordinarie;
- 5.stabilisce l'ammontare di eventuali contributi straordinari dovuti dai Soci;
- 6.autorizza o ratifica gli atti di straordinaria amministrazione;
- 7.ratifica l'ammissione dei Soci Sostenitori;
- 8.delibera sui casi controversi di nomina e di decadenza dalla qualità di Socio.

Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo, preferibilmente in occasione delle riunioni di lavoro, ogniquale volta se ne ravvisi la necessità e comunque non oltre dieci mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, mediante avviso spedito ai Soci almeno un mese prima della data fissata per la riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Oltre che su iniziativa del Consiglio Direttivo, la convocazione verrà effettuata su istanza scritta e motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto, entro tre mesi dall'inoltro della richiesta scritta.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando vi prendano parte almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria, convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Salvo quanto disposto dall'articolo 21, terzo comma, c.c., essa delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei Soci presenti per le modifiche di Statuto e con la maggioranza di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto per lo scioglimento dell'Associazione. All'inizio di ogni riunione sono scelti, tra i presenti, un Presidente dell'Assemblea, nominato dall'Assemblea, ed un Segretario, designato dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Presidente del Consiglio Direttivo, e, entro i tre mesi successivi alla loro adozione, devono essere pubblicate sugli organi di stampa dell'Associazione.

Articolo 16- Rappresentanza

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, mediante delega conferita per iscritto. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per i rinvii successivi della stessa.

La stessa persona non può rappresentare più di un socio.

Articolo 17- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di otto membri di cui sette eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i Soci Ordinari e l'ottavo di diritto nella persona del Rappresentante dei Soci Aggregati. Quest'ultimo viene eletto dai Soci Aggregati con modalità indicate nel regolamento, dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile. I Consiglieri durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. Nell'ambito dell'elezione degli stessi, in caso di parità dei voti viene eletto il candidato anagraficamente più anziano.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge, inoltre, un Tesoriere, il quale, scelto anche tra i non Soci, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio prendono parte, senza diritto di voto e con funzioni meramente consultive, il Presidente del Consiglio precedente ed il precedente Rappresentante dei Soci Aggregati.

In caso di dimissioni o di impedimento duraturo di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti.

Articolo 18- Poteri, modalità di convocazione e delibere del Consiglio

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione con i poteri di ordinaria gestione ed in esecuzione dei mandati dell'Assemblea.

Esso, in particolare:

- 1.convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria secondo le modalità indicate nel presente Statuto;
- 2.determina l'ammontare delle quote associative annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- 3.redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- 4.organizza le riunioni di studio secondo gli indirizzi dell'Assemblea, individuando i relatori ed intraprendendo le iniziative scientifiche, organizzative e sociali a tal fine necessarie;
- 5.compie, previa autorizzazione dell'Assemblea, gli atti di straordinaria amministrazione, salvo casi di urgenza che richiedano un immediato intervento e la successiva ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile;
- 6.modifica le norme contenute nel regolamento allegato allo Statuto, salvo ratifica dell'Assemblea.;
- 7.valuta le proposte di ammissione dei nuovi soci e l'eventuale decadenza di soci comunque inadempienti. Esso è convocato, mediante avviso inviato anche per via telematica almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione (e salvo un termine inferiore per i casi più urgenti) dal Presidente, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno due Consiglieri. Al Consiglio Direttivo spetta tra l'altro il compito di prevedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall'Associazione. Il Consiglio, che è presieduto dal Presidente, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dal Consiglio Direttivo per la durata del suo mandato.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Articolo 19 - Presidente

Il Presidente ha i poteri di firma e di rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli:

- 1.cura la convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- 2.cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea;
- 3.cura l'aggiornamento del Libro dei Soci e di quello dei Verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- 4.mantiene i contatti con gli altri Enti e le altre organizzazioni.

Il Presidente dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile. Al termine del suo mandato entra a far parte, di diritto e con funzioni consultive, del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio eletto con il maggior numero di voti, avente funzioni suppletive

Articolo 20 - Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell'Associazione, compiendo, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ogni atto di natura finanziaria che si rendesse necessario; a tal fine e nei limiti della suddetta funzione, ad esso è attribuito il potere di firma e di rappresentanza legale.

Il Tesoriere predispone, ogni anno, un rendiconto finanziario particolareggiato che, in allegato al rendiconto annuale, deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione.

Il Tesoriere dura in carica due anni ed è immediatamente riconfermabile.

Articolo 21- Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre Soci designati con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dirime le eventuali controversie tra i Soci ovvero tra uno o più di essi e l'Associazione. Il Collegio, convocato dal Presidente su istanza del Socio interessato e sentito il Consiglio Direttivo, pronuncia la sua decisione secondo equità e con valore definitivo.

I membri del Collegio durano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 22- Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri nominati con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea ogni due anni, in concomitanza dell'elezione del Consiglio Direttivo, e scelti anche fra i non Soci, verifica la regolarità della tenuta della contabilità e del bilancio dell'Associazione e redige, ogni anno, una relazione al bilancio.

I Revisori possono procedere in qualsiasi momento ed anche individualmente ad atti d'ispezione e di verifica. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 23- Rappresentante Regionale

Al fine di integrare l'attività dell'Associazione con l'organizzazione sanitaria al livello regionale, il Consiglio Direttivo può nominare un Rappresentante Regionale con le modalità fissate nel Regolamento allegato allo Statuto e previa consultazione formale dei Soci Ordinari della Regione di interesse. Al Rappresentante Regionale possono essere demandate attività di coordinamento a livello locale dell'Associazione e di sviluppo dei rapporti con le Autorità locali competenti. Con le medesime finalità i Soci Aggregati possono nominare un Rappresentante Regionale o Interregionale.

Articolo 23 bis - Stati Generali

Per problematiche di grande interesse per l'attività dell'Associazione il Consiglio Direttivo può convocare la riunione degli 'STATI GENERALI'. Il Consiglio Direttivo

predispone l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento della riunione e definisce la sede, la data di convocazione e la durata dei lavori.

Alla riunione degli 'STATI GENERALI' sono invitati tutti i membri dei direttivi della Società dalla fondazione in poi oltre ai Rappresentanti Regionali in carica pro tempore.

La riunione degli 'STATI GENERALI' della Società ha carattere meramente consultivo e le eventuali conclusioni dovranno comunque sempre essere ratificate dagli Organi dell'Associazione a ciò preposti, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento dello Statuto.

Articolo 24- Giornale

L'organo Ufficiale del GISE è costituito dalla rivista "Il Giornale Italiano di Cardiologia Invasiva", i cui Direttore Responsabile e Direttore Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni, sono rinnovabili e possono essere rimossi dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento. Il Comitato Editoriale è composto dal Direttore Scientifico, dal Direttore Responsabile e da due membri nominati dal Direttore Scientifico.

Il Consiglio Direttivo, d'intesa con il Direttore Scientifico, nomina inoltre un Comitato di Redazione, per un periodo di tre anni.

La gestione del Giornale può essere affidata anche a terzi.

TITOLO IV Patrimonio

Articolo 25 - - Fondo Patrimoniale

I fondi dell'Associazione sono costituiti:

- a. dalle quote versate dagli aderenti;
- b. da eventuali lasciti, donazioni o contributi, provenienti da soggetti terzi, pubblici e privati, con esclusione dei finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti da soggetti collegati, ai sensi del Decreto Ministro della Salute 31 maggio 2004;
- c. da versamenti effettuati dagli aderenti in modo straordinario;

La gestione dei fondi, in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, spetta al Tesoriere, il quale ha il potere di procedere ad investimenti di breve termine che non generino rischi di perdite patrimoniali e che siano effettuati solo ed esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati, riportando periodicamente al Consiglio Direttivo il proprio operato.

Articolo 26 - Rendiconto annuale e bilancio preventivo

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sette mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere un rendiconto annuale, dal quale risultino la situazione patrimoniale

dell'Associazione e gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione, nonché un bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Copia del rendiconto economico e del rendiconto finanziario del tesoriere andranno consegnati nei quindici giorni successivi al Collegio dei Revisori perché predisponga la relazione al bilancio. Il rendiconto annuale, il bilancio preventivo, il rendiconto finanziario predisposto dal Tesoriere e la relazione al bilancio del Collegio dei Revisori devono essere depositati in copia nella sede dell'Associazione durante i trenta giorni che precedono l'Assemblea dei Soci e finché siano approvati. I Soci possono prenderne visione.

Entro tre mesi dall'approvazione dell'Assemblea, una copia del rendiconto deve essere pubblicata sugli organi di stampa dell'Associazione.

TITOLO V

Articolo 27 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e per l'applicazione delle norme ivi previste o contenute nel Regolamento si rinvia alle norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia ed in particolare a quanto espressamente previsto dal D.M. della Salute del 31 maggio 2004 disciplinante le Società scientifiche e sue successive modificazioni.

TITOLO VI

Articolo 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In ogni caso l'Associazione è tenuta a devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

REGOLAMENTO DELLO STATUTO G.I.S.E.

1.Premessa

Il presente regolamento fa parte integrante dello Statuto del GISE.

2.Sede

L'Associazione ha sede presso Via Conservatorio, 22 - 20122 Milano.

3.Soci Ordinari ed Aggregati

Le domande di associazione quali Soci Ordinari vanno indirizzate al Consiglio Direttivo del GISE complete di dati anagrafici, Curriculum Vitae con elenco delle pubblicazioni, e corredate da una lettera di presentazione di un responsabile di un Laboratorio di Emodinamica che attesti il loro coinvolgimento attivo e continuativo nel Laboratorio.

Il Consiglio Direttivo, nell'accettazione della richiesta di associazione di nuovi Soci, dovrà tenere conto del numero di casi eseguiti annualmente nel Laboratorio di afferenza in modo che il numero totale dei Soci di quel Laboratorio sia proporzionato alla casistica riferita. Potranno essere ammessi anche Soci di altre Nazioni con le stesse caratteristiche sopra elencate. I medesimi criteri si applicano per la nomina dei Soci Aggregati.

4.Soci Sostenitori

Le persone fisiche o giuridiche interessate alla realizzazione delle attività facenti parte dell'oggetto dell'Associazione possono presentare la domanda di associazione quali Soci Sostenitori al Consiglio Direttivo, il quale, valutatane l'opportunità, procede all'approvazione della richiesta.

La nomina del nuovo Socio Sostenitore deve risultare dal verbale del Consiglio Direttivo e, adeguatamente motivata, deve essere sottoposta alla ratifica nella prima riunione utile dell'Assemblea.

La mancata ratifica da parte dell'Assemblea obbliga alla restituzione della quota associativa eventualmente già versata.

5.Limiti all'esercizio del Diritto di Voto dei Soci

I Soci aventi diritto di voto possono esercitare il proprio diritto solo se in regola con il pagamento delle quote associative annuali e degli eventuali contributi straordinari, secondo l'entità e le modalità stabilite rispettivamente dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

I nuovi Soci Ordinari, nominati dal Consiglio Direttivo e pubblicati sull'organo ufficiale dell'Associazione, potranno esprimere il loro diritto di voto previo pagamento della prima quota associativa.

6.Rappresentante Regionale

Il Rappresentante Regionale verrà scelto dal Consiglio Direttivo fra i tre Soci - anche membri dello stesso Consiglio - che avranno ottenuto il maggior consenso nella consultazione dei Soci Ordinari della Regione di interesse. Il Rappresentante Regionale sarà indicato durante l'elezione del Consiglio Direttivo mediante voto riservato ai Soci della Regione, su una lista comprendente tutti gli iscritti della Regione stessa. (modifica proposta all'Assemblea dei Soci svoltasi a Cernobbio il 26 ottobre 2001 ed approvata dal Consiglio Direttivo il 12 gennaio 2002.

7.Gruppi di studio

Il GISE può organizzare, anche congiuntamente ad altre Associazioni, Enti o Privati, gruppi di lavoro o di studio, indicandone i nominativi dei relativi componenti, con l'intento di promuovere la ricerca o di approfondire alcune tematiche di Emodinamica o di Cardiologia Interventistica.

8.Riunioni Scientifiche

Il Consiglio Direttivo, su mandato dell'Assemblea, organizza le riunioni scientifiche con cadenza almeno annuale, costituendo un Comitato Scientifico in cui sia presente almeno

un membro del Consiglio Direttivo ed avvalendosi della collaborazione di chiunque risulterà utile al successo della manifestazione.

9.Patrocinii

Il GISE può concedere il patrocinio a manifestazioni di carattere scientifico - organizzativo. Le richieste devono pervenire alla segreteria almeno novanta giorni prima, per essere sottoposte al Consiglio Direttivo, il quale si riserva di esprimere il proprio parere nel corso della prima riunione successiva, sulla base del livello scientifico e degli obiettivi della manifestazione e tenendo conto dell'eventuale interferenza con le iniziative del GISE. La richiesta deve indicare chiaramente il carattere della manifestazione (congresso, corso, etc.) e deve inoltre contenere il programma preliminare, con l'indicazione degli argomenti e del Comitato Scientifico.

10.Criteri di redazione del rendiconto annuale

Il rendiconto annuale è composto da stato patrimoniale, rendiconto della gestione e relazione sulla gestione. Lo stato patrimoniale ed il rendiconto sulla gestione devono consentire l'individuazione della gestione caratteristica dell'ente (i.e. le attività istituzionali e le attività connesse e/o accessorie a quelle istituzionali), e rappresentare le gestioni finanziaria e straordinaria dell'ente. La relazione sulla gestione deve indicare tutti gli elementi e tutte le informazioni - qualitative e quantitative - che si ritengano utili per una migliore comprensione dello stato patrimoniale e del rendiconto sulla gestione, o anche una sintesi dell'attività dell'Associazione.

11.Quote annuali

Il Consiglio Direttivo determina l'ammontare delle quote annuali dovute dalle seguenti categorie di soci:

- Soci Ordinari;
- Soci Aggregati;
- Soci Sostenitori,

secondo criteri di continuità con gli ammontari fissati per gli anni precedenti e di sviluppo dell'attività dell'Associazione.

Le quote dovranno essere determinate contestualmente alla predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. La mancata approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea equivale a rifiuto della nuova determinazione della quota annuale